

**TESTO APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE DI SAVONA
ESTRATTO DALLA DELIBERA N° 169 DELL'8 LUGLIO 2008, esecutiva dal 28.07.2008**

OGGETTO: Settore Servizi alla Persona. Disposizioni e criteri relativi alla concessione di buoni di trasporto individualizzato a favore di cittadini disabili.

**DISPOSIZIONI E CRITERI RELATIVI ALLA CONCESSIONE DI
BUONI PER TRASPORTO INDIVIDUALIZZATO A FAVORE DI CITTADINI DISABILI
- Periodo 01.08.2008/30.06.2010 -**

Allo scopo di favorire e sostenere l'integrazione sociale dei propri cittadini disabili, anche sulla base della vigente normativa in materia, il Comune di Savona ha previsto la concessione di buoni di trasporto individualizzato rivolti a facilitare la mobilità all'interno del territorio cittadino.

**Articolo 1
Destinatari**

Possono usufruire della concessione di buoni di trasporto individualizzato da utilizzarsi nell'ambito del territorio comunale i soggetti residenti nel Comune di Savona portatori di handicaps tali da rendere impossibile o gravemente difficoltoso l'utilizzo dei mezzi pubblici di trasporto, indipendentemente dall'età dei medesimi, e che rientrino nelle categorie sotto indicate:

- a) invalidi civili con invalidità del 100%;
- b) invalidi del lavoro con invalidità dall'80 al 100%;
- c) invalidi per servizio e vittime del lavoro con invalidità di 1[^], 2[^] e 3[^] categoria;
- d) invalidi e mutilati di guerra;
- e) ciechi assoluti, ciechi parziali, ipovedenti gravi e Cavalieri di Vittorio Veneto;
- f) coloro che siano stati riconosciuti portatori di handicap psicofisico permanente accertato ai sensi dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Potranno usufruire della concessione anche gli invalidi civili con invalidità dal 67 al 99% purché siano stati dichiarati "non deambulanti o con gravi problemi di deambulazione" nel certificato rilasciato dalla competente A.S.L. e il cui valore ISEE di riferimento sia quello della prima fascia approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 5 del 10 febbraio 2006 per la concessione delle agevolazioni tariffarie trasporti pubblici urbani.

**Articolo 2
Esclusioni**

Sono esclusi dal beneficio coloro che possiedono, guidano od hanno a disposizione, a qualunque titolo, un'autovettura personale attrezzata per il proprio handicap.

**Articolo 3
Limitazioni**

I titolari di abbonamento, anche agevolato, alla rete dei trasporti pubblici urbani potranno beneficiare della concessione limitatamente al 50% del numero dei buoni di trasporto di cui al successivo articolo 3, con esclusione dei ciechi assoluti, dei ciechi parziali e degli ipovedenti gravi i quali beneficeranno della concessione senza limitazioni.

Articolo 4

Definizione dei criteri e delle modalità di accesso al beneficio

Per usufruire del beneficio il richiedente, o persona delegata munita di delega e di documento suo e del delegante, dovrà presentare apposita domanda presso l'Ambito Territoriale Sociale territorialmente competente, corredata dai necessari documenti.

L'Ambito Territoriale Sociale, verificato il possesso dei requisiti, valutate le esigenze del richiedente ed accertata la disponibilità finanziaria, concede il beneficio.

Il beneficio verrà concesso fino a concorrenza della somma che l'Amministrazione renderà disponibile secondo le proprie esigenze di bilancio.

Le domande che non potranno essere accolte verranno inserite in apposita graduatoria unica secondo la data di presentazione della domanda e soddisfatte con il medesimo ordine.

Al beneficiario, o a persona delegata, potranno essere consegnati fino ad un massimo di quaranta buoni all'anno, del valore di € 4,00 (quattro/00) cadauno, in blocchetti nominativi aventi validità al 31/3, 30/6, 30/9 e 31/12 di ciascun anno. Nel caso in cui il buono non fosse sufficiente a coprire l'importo dovuto per il trasporto, sarà obbligo del beneficiario provvedere direttamente al pagamento della differenza all'autista dell'autovettura.

Alla fine di ogni trimestre i beneficiari dovranno restituire il blocchetto scaduto quale condizione indispensabile per il rilascio dei nuovi buoni, qualora aventi diritto.

Sarà nella disponibilità degli Assistenti Sociali territorialmente competenti rilasciare ulteriori buoni, fino ad un massimo di venti all'anno, previa verifica della disponibilità finanziaria ed attenta valutazione delle particolari esigenze dimostrate dai richiedenti.

In caso di smarrimento o furto del blocchetto è necessario informare tempestivamente l'Ambito Territoriale Sociale di appartenenza. Per il rilascio del nuovo blocchetto andrà prodotta all'Ambito Territoriale Sociale la denuncia rilasciata ad una Autorità di Pubblica Sicurezza.

Articolo 5

Modalità di fruizione dei buoni

I beneficiari usufruiranno del servizio rivolgendosi ad uno qualsiasi dei tassisti e/o autonoleggiatori, titolari di licenze o autorizzazione comunale d'esercizio rilasciate dal Comune di Savona, che si siano resi disponibili, secondo le modalità che verranno stabilite da apposita convenzione sottoscritta con l'Amministrazione comunale.

Il beneficiario potrà farsi accompagnare, senza ulteriore spesa, da una o due persone, in relazione alle sue necessità. Gli accompagnatori debbono iniziare e terminare la corsa insieme al beneficiario. Non compete all'autista il sollevamento del disabile e neppure l'accompagnamento alla e dalla autovettura.

E' possibile richiedere l'eventuale trasporto, gratuito, di una carrozzella, purché sia pieghevole e di dimensioni adatte ad essere collocata sulla vettura ma, in tal caso, l'autista deve essere informato preventivamente.

Articolo 6

Obblighi dei beneficiari

Su ogni blocchetto verrà riportato il cognome ed il nome dell'assegnatario che sarà tenuto ad esibire al conducente un documento di riconoscimento.

Il beneficiario deve tempestivamente comunicare all'Ambito Territoriale Sociale il trasferimento della residenza fuori del territorio comunale e riconsegnare al medesimo i blocchetti ed i buoni non utilizzati.

Sono tenuti a riconsegnare i blocchetti ed i buoni non utilizzati anche coloro che intendano rinunciare al beneficio, coloro che abbiano perso anche uno solo dei requisiti, i familiari dei deceduti.

Articolo 7

Limitazioni, decadenze, revoche ed infrazioni

I buoni sono strettamente personali e pertanto non cedibili: l'indebito uso è perseguibile con la revoca del beneficio.

Il beneficiario non può:

- utilizzare il buono per percorsi fuori dal Comune di Savona;
- utilizzare un solo buono per effettuare la corsa di andata e ritorno;
- farsi attendere dall'autista interrompendo, per qualsiasi motivo, l'effettuazione di una corsa.

Tali infrazioni, ed altre anomalie, possono comportare la sospensione del servizio da parte dell'autista e in caso di ripetute violazioni, anche la revoca del beneficio da parte dell'Amministrazione. Inoltre, per le corse effettuate in modo anomalo il beneficiario potrà essere chiamato a rifondere il costo dei buoni.

Qualora le infrazioni nell'utilizzo del servizio comportino anche violazioni del Codice Penale, l'autista e l'Amministrazione sospenderanno il beneficio e segnaleranno l'illecito alle Autorità competenti. La condanna comporterà la revoca del beneficio.

Nel caso di trasferimento della residenza del beneficiario fuori Savona decade automaticamente la possibilità di utilizzo dei buoni.

L'Amministrazione ha facoltà di procedere, in ogni momento, alla verifica dei requisiti dichiarati dagli interessati e qualora vengano a mancare le condizioni in base alle quali il beneficio è stato attribuito, lo stesso verrà immediatamente revocato.

E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di rivalersi nei confronti dei trasgressori in ordine a possibili danni subiti.

Articolo 8

Validità

Le disposizioni ed i criteri individuati nel presente atto sono da considerarsi valide per il periodo 1° agosto 2008/30 giugno 2010, o con decorrenza dalla data di esecutività del presente documento qualora successiva al 1° agosto 2008.

Nel periodo di validità di cui sopra potranno essere apportate modifiche alle presenti disposizioni specificando i motivi che hanno indotto al cambiamento.